

R.G. n. 329/2021



TRIBUNALE ORDINARIO di L'AQUILA
SEZIONE UNICA

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 329/2021 promossa da:

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE, in persona del Ministro *p.t.*, e
AGENZIA DEL DEMANIO, in persona del Direttore *p.t.*, rappresentate e difese
dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di L'Aquila, nei cui uffici domiciliano
ope legis, in via Buccio da Ranallo (complesso monumentale San Domenico);

ATTORI

contro

T. S. ;

CONVENUTO CONTUMACE

Il Giudice dott. Giovanni Spagnoli,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 23.11.2023,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Le amministrazioni attrici (di seguito MEF e Demanio) hanno agito in giudizio al fine di ottenere la declaratoria di nullità, invalidità ed in ogni caso inefficacia nei confronti dello Stato dell'atto rep. n. [] del [], trascritto al reg. gen. [] e reg. par. [] del [], a rogito del Notaio F. E. [], con cui T. S. [] e T. M. [] hanno rinunciato alla proprietà dei terreni siti nel Comune di B. [], censiti al catasto al foglio [], particelle n. [], foglio [] particelle n. [] e [], nonché foglio [] particelle n. [].

Precisano che i terreni in questione sarebbero sostanzialmente inservibili e privi di reale valore economico in quanto, come emergente dal certificato di destinazione urbanistica, tutti sottoposti a Vincolo Pericolosità elevata P2 - del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), redatto dalla Regione Abruzzo ai sensi



dell'art. 17, comma *VIter* della L. n. 183/89, dell'art. 1, comma I, del D.L. n. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. n. 267/98, e dell'art. 1 *bis* del D.L. n. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. n. 365/2000. A seguito del decesso di T. M. , l'azione è stata introdotta nei confronti della sola

T. S. , in proprio e nella qualità di erede di T. M. .

In punto di diritto, MEF e Demanio rilevano in primo luogo l'inesistenza nel nostro ordinamento giuridico di una generica facoltà di rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare. In subordine, eccepiscono comunque la nullità dell'atto di rinuncia, attesa la non meritevolezza e/o illiceità della causa in concreto, *ex artt.* 1322 e 1343 c.c. In ulteriore subordine, la rinuncia dovrebbe considerarsi nulla e dunque priva di effetti pregiudizievoli nei confronti dello Stato per illiceità del motivo (ai sensi dell'art. 1345 c.c.), per essere l'operazione realizzata in frode alla legge (a mente dell'art. 1344 c.c.) ovvero, infine, compiuta in violazione del divieto di abuso del diritto *ex art.* 833 c.c.

In considerazione della mancata costituzione della convenuta, la controversia veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 21.11.2023, su richiesta delle stesse parti attrici.

Con la nota di trattazione scritta del 19.11.2023, tuttavia, MEF e Demanio chiedevano al Tribunale di sollevare istanza di rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di Cassazione, *ex art.* 363 *bis* c.p.c., per la risoluzione delle questioni di diritto oggetto di causa.

Osserva il Tribunale, in punto di ammissibilità, che a mente dell'art. 35, comma VII d.lgs. n. 149/2022, "*Le disposizioni dell'articolo 363-bis del codice di procedura civile, introdotto dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti di merito pendenti alla data del 1° gennaio 2023*", con la conseguenza che la disposizione risulta applicabile al presente giudizio.

Quanto ai presupposti, il nuovo istituto del rinvio pregiudiziale prevede che "*Il giudice di merito può disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Corte di cassazione per la risoluzione di una questione esclusivamente di diritto, quando concorrono le seguenti condizioni: 1) la questione è necessaria alla definizione anche parziale del giudizio e non è stata ancora risolta dalla Corte di cassazione; 2) la questione presenta gravi difficoltà interpretative; 3) la questione è suscettibile di porsi in numerosi giudizi*".



2. Per quanto riguarda il primo presupposto previsto dalla norma, la questione relativa alla ammissibilità nel nostro sistema giuridico della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare non risulta essere stata mai direttamente affrontata da alcuna pronuncia da parte della Corte di Cassazione.

La rinuncia abdicativa, infatti, è stata incidentalmente considerata dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza n. 1907/1997, in tema di risarcimento del danno da occupazione appropriativa, laddove si è affermato che il fatto che il privato non perda la proprietà del bene, laddove non risulti operante una valida dichiarazione di pubblica utilità, *“non esclude peraltro la possibilità dell'interessato di avvalersi, come nella specie si è avvalso, di un'azione di risarcimento del danno per perdita definitiva del bene, ponendo in essere un meccanismo abdicatorio che non manca di riscontri nel nostro ordinamento positivo (artt. 1070, 1104, 550 c.c.)”*.

La questione, inoltre, è stata recentemente lambita dall'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato, sempre nell'ambito della materia dell'espropriazione, con riferimento alla possibilità di riconoscere una implicita rinuncia abdicativa nell'atto di proposizione in giudizio della richiesta di risarcimento del danno per perdita della proprietà illecitamente occupata dalla P.A., in seguito all'irreversibile trasformazione del fondo occupato, quesito cui il Supremo consesso amministrativo ha dato risposta negativa, senza tuttavia entrare nel merito della generale ammissibilità dell'istituto (cfr. *“La questione, infatti, non riguarda l'ammissibilità in generale dell'istituto della rinuncia abdicativa, che conosce un vivace dibattito in altri settori dell'ordinamento”*, Consiglio di Stato, A.P., 20.01.2020, n. 2).

Evidente appare, inoltre, la rilevanza della questione di diritto ai fini della definizione del presente giudizio, in quanto l'inammissibilità dell'istituto determinerebbe automaticamente la nullità dell'atto rep. n. _____ del _____, trascritto al reg. gen. _____ e reg. par. _____ del _____, a rogito del Notaio F. E. _____, con cui T. S. _____ e T. M. _____ hanno rinunciato alla proprietà dei terreni siti nel Comune di B. _____, censiti al catasto al foglio _____, particelle n. _____, foglio _____ particelle n. _____, nonché foglio _____ particelle n. _____.

L'eventuale soluzione positiva del quesito, inoltre, pone un'ulteriore conseguente questione relativa alla determinazione del perimetro di sindacabilità,



da parte dell'Autorità giudiziaria, dell'atto di rinuncia posto in essere dal privato, con particolare riferimento ai profili della meritevolezza degli interessi ed alla causa in concreto nel negozio, in considerazione del tenore dell'art. 1324 c.c.

3. La risoluzione delle questioni di diritto prospettate, inoltre, non pare agevole, attesa la difficoltà di rinvenire un'interpretazione univoca, nella giurisprudenza di merito ma anche in dottrina, relativamente non solo all'ammissibilità dell'istituto della rinuncia abdicativa, ma anche con riferimento all'individuazione dei limiti di sindacabilità dell'atto di autonomia negoziale del privato da parte dell'Autorità giudiziaria.

3.1 Quanto al primo profilo, si fronteggiano due principali orientamenti, l'uno favorevole (prevalente) e l'altro contrario.

La tesi favorevole, argomentando da una serie di indici normativi – in particolare, dagli artt. 827, 1118, comma II, 1350 n. 5 e 2643 n. 5 c.c. –, propende per l'ammissibilità in generale dell'istituto, arrivando a concludere che si tratta di un negozio giuridico unilaterale, non recettizio, con il quale un soggetto, il rinunciante, nell'esercizio di una facoltà, dismette una situazione giuridica di cui è titolare, ovvero un diritto dal suo patrimonio, senza che ciò comporti trasferimento del diritto in capo ad altro soggetto, né automatica estinzione dello stesso.

Secondo questa ricostruzione, infatti, gli ulteriori effetti, estintivi o modificativi del rapporto, che possono anche incidere sui terzi sono solo conseguenze riflesse del negozio rinunziativo, non direttamente ricollegabili all'intento negoziale e non correlate al contenuto causale dell'atto, tant'è che la rinuncia abdicativa si differenzia dalla rinuncia c.d. traslativa (propria delle fattispecie di c.d. abbandono liberatorio, di cui agli artt. 1170, 882, 550 e 1004 c.c., in cui la rinuncia alla proprietà del bene immobile non ne produce la 'vacanza', ma l'acquisto della sua titolarità in capo, rispettivamente, al proprietario del fondo dominante, al proprietario confinante, agli altri eredi o legatari e agli altri comproprietari) proprio per la mancanza del carattere traslativo-derivativo dell'acquisto e per la mancanza di natura contrattuale, con la conseguenza che l'effetto in capo al terzo si produce *ipso iure*, a prescindere dalla volontà del rinunciante, quale mero effetto di legge, senza che per il suo perfezionamento sia richiesto, pertanto, l'intervento o l'espressa accettazione del terzo né che lo stesso debba esserne notiziato.



In particolare, un primo argomento a favore di tale orientamento trae spunto dalle previsioni contenute nell'art. 1350 n. 5 c.c., il quale richiede a pena di nullità la forma scritta per “*gli atti di rinunzia ai diritti indicati ai numeri precedenti*”, e nell'art. 2643 n. 5 c.c., che analogamente indica tra gli atti soggetti a trascrizione “*gli atti tra vivi di rinunzia ai diritti menzionati nei numeri precedenti*”. In entrambi i casi, infatti, tra i ‘numeri precedenti’ (e precisamente al n. 1) è inclusa “*la proprietà di beni immobili*”, in guisa tale da sottendere la possibilità, in linea generale, di rinunciare unilateralmente al diritto di proprietà su beni immobili.

Ulteriore elemento che depone in favore della generale ammissibilità dell'istituto in parola sarebbe ricavabile dall'art. 1118, comma II, c.c.: tale norma, infatti, nel prevedere che “*Il condomino non può rinunciare al suo diritto sulle parti comuni*”, ancora una volta presuppone la possibilità di rinunciare, in linea generale, al diritto dominicale sugli immobili, altrimenti risultando superflua la previsione che espressamente esclude la rinunziabilità del diritto sulle parti comuni.

Decisiva, infine, sarebbe la presenza dell'art. 827 c.c., rubricato significativamente “*Beni immobili vacanti*”, secondo cui “*I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato*”, presupponendo, dunque, che possano esistere beni immobili privi di proprietario, ossia vacanti. Contrariamente a quanto sostenuto da una parte della dottrina, inoltre, la disposizione in parola non potrebbe considerarsi norma residuale, finalizzata a dare ‘copertura’ a fattispecie imprevedibili ed estreme, come ad esempio l'emersione di una nuova isola in acque territoriali, ma esprimerebbe piuttosto un principio cardine del sistema, che prevede l'intervento dello Stato laddove non sia esigibile la prestazione richiesta al singolo privato.

Il principio in parola, secondo tale prospettazione, sarebbe pacificamente rinvenibile anche in materia successoria, laddove l'art. 586 c.c. dispone che in mancanza di successibili l'eredità – comprensiva di beni immobili - è devoluta allo Stato, l'acquisto opera di diritto senza bisogno di accettazione e non può farsi luogo a rinunzia (*cf.* in dottrina Bellinvia, La rinunzia alla proprietà e ai diritti reali di godimento; in giurisprudenza T.A.R., Lombardia, 18.12.2020, n. 2553; Trib. L'Aquila, 10.10.2023, n. 623; Trib. Firenze, 15.09.2022, n. 2529).



3.2 L'orientamento che nega cittadinanza nel nostro ordinamento alla rinuncia abdicativa del diritto di proprietà immobiliare, muove da una diversa interpretazione delle medesime disposizioni sopra richiamate.

In particolare, l'art. 1350 c.c. è denominato "*Della norma del contratto*", e si riferisce ai contratti, sicché il n. 5 di tale disposizione dovrebbe riferirsi comunque ad accordi che abbiano ad oggetto atti di trasferimento di beni immobili, ai quali le parti rinunziano, con la conseguenza che alla rinuncia al diritto di proprietà su un immobile manifestata da una parte va a corrispondere il riacquisto, automatico, del diritto medesimo in capo al soggetto che prima l'aveva trasferito al rinunziante.

Si tratterebbe, dunque, di una ipotesi di rinuncia traslativa, alla quale le parti possono ricorrere sia in esecuzione della concordata risoluzione di un precedente contratto traslativo della proprietà su beni immobili - dalla quale consegue il venir meno delle obbligazioni contrattuali per entrambe le parti -, sia in esecuzione di una pattuizione che preveda il venir meno degli effetti del contratto precedentemente concluso per una sola delle parti, in questo caso del solo rinunziante.

Considerazioni analoghe varrebbero per l'art. 2643 n. 5: nei numeri da 1 a 4 la disposizione contempla infatti i "*contratti*" che abbiano ad oggetto determinati diritti reali, tra i quali anche la proprietà immobiliare. Ciò lascerebbe supporre che il n. 5, richiamando "*i diritti menzionati ai numeri precedenti*" non intenda semplicemente richiamare i diritti in sé, ma i diritti nascenti da determinati contratti. Ne consegue che "*gli atti tra vivi di rinuncia*" di cui al n. 5 sarebbero finalizzati, semplicemente, a far venir meno l'efficacia, in tutto o in parte, di precedenti contratti che hanno costituito, modificato o trasferito diritti reali immobiliari, conseguendo in particolare da tali atti di rinuncia che la proprietà su un certo immobile torna nella disponibilità del dante causa del rinunziante.

Per quanto riguarda la previsione di cui all'art. 1118 comma II c.c., il divieto al condomino di rinunciare al suo diritto sulle cose comuni si spiegherebbe con il fatto che in materia di proprietà comune vige, in generale, il principio opposto, questo chiaramente enunciato all'art. 1104 comma I, c.c., secondo cui "*Ciascun partecipante deve contribuire nelle spese necessarie per la conservazione ed il godimento della cosa comune e nelle spese deliberate dalla maggioranza, salva la facoltà di liberarsene con la rinuncia al suo diritto*", principio che si trova



ribadito anche dall'art. 882 comma II c.c. in tema di rinuncia alla comproprietà del muro comune.

In queste situazioni, dunque, si determinerebbe una c.d. *rinuncia liberatoria*, in quanto il bene immobile oggetto di rinuncia non rimarrebbe acefalo perché si determinerebbe l'automatico accrescimento del diritto dei comproprietari, sui quali, correlativamente aumenterebbe anche il carico delle spese relative alla manutenzione della cosa o del muro comune (*cf.* in tal senso Cass. civ., Sez. II, 23.08.1978, n. 3931).

Secondo tale prospettazione, dovrebbero svolgersi considerazioni simili per tutte quelle varie tipologie di rinuncia che il codice civile ammette espressamente con riferimento ai diritti immobiliari, da molti ritenute di natura “abdicativa”, sebbene in realtà limitate in funzione della migliore gestione del bene.

La rinuncia all'enfiteusi, infatti, sarebbe possibile, ai sensi dell'art. 963 c.c., solo quando il fondo perisca parzialmente ed entro il limite di tempo di un anno; la rinuncia all'usufrutto, specificamente menzionata dall'art. 2814 c.c., non comporterebbe per il nudo proprietario svantaggi estranei alla sua sfera giuridica o imprevedibili, e del resto, se per effetto della rinuncia all'usufrutto sul nudo proprietario tornano a gravare tutte le responsabilità ordinarie (ad esempio per le imposte o la custodia), tuttavia esse sarebbero compensate dalla disponibilità dei frutti del bene; quanto ai diritti di uso ed abitazione, la dottrina ne ammette la rinuncia proprio sulla constatazione che il codice ammette la rinuncia al più ampio diritto di usufrutto; in relazione alla servitù, il codice non menziona chiaramente la rinuncia ma stabilisce invece espressamente, all'art. 1070 c.c., che il proprietario del fondo servente si può sempre liberare dall'obbligo di pagare le spese necessarie per l'uso o per la conservazione della servitù “*rinunziando alla proprietà del fondo servente a favore del proprietario del fondo dominante*”. In questa prospettiva, il fatto che il fondo servente venga “abbandonato” specificamente a favore del proprietario del fondo dominante consente di raggiungere, al medesimo tempo, sia lo scopo di sollevare il proprietario del fondo servente da un peso di duplice natura, sia quello di mantenere in buono stato manutentivo le opere attraverso le quali la servitù può essere esercitata, e, con esse, la godibilità del fondo dominante.

Secondo tale impostazione, dunque, tutti i casi in cui il codice civile ha espressamente ammesso la rinuncia ad un diritto reale risultano accomunati dal



fatto che a fronte della rinuncia la proprietà immobiliare non rimane “*acefala*”, perché in tali casi la rinuncia provoca l'estinzione del diritto reale minore e la correlativa riespansione della piena proprietà ovvero, trattandosi di diritti reali minori in comunione, provoca l'accrescimento delle quote altrui sul diritto reale minore. In nessun caso, comunque, si viene ad avere un bene immobile privo di proprietario.

Infine, neppure l'art. 827 c.c. offrirebbe validi e risolutivi argomenti a sostegno del recepimento generalizzato, nel nostro ordinamento, della rinuncia abdicativa alla proprietà immobiliare. Tale norma, infatti, sembrerebbe essere stata introdotta nel codice civile semplicemente quale disposizione di “*chiusura*”, ad evitare che possano esistere beni immobili acefali e come tali acquisibili per “*occupazione*” da parte di chiunque, atteso che l'occupazione della *res nullius* è un modo di acquisto della proprietà valevole solo per i beni mobili (*ex art. 923 c.c.*).

Tutta la disciplina codicistica riguardante i modi di acquisto della proprietà, dunque, dimostrerebbe che il legislatore ha piuttosto cercato di evitare le situazioni in cui beni immobili possano venire a trovarsi privi di un proprietario (*cf.* in tal senso T.A.R. Piemonte - Torino, Sez. I, 28.03.2018, n. 368; Trib. Ancona, Sez. I, 15.06.2021, n. 771).

4. Come già anticipato, aderendo alla tesi prevalente in dottrina e seguita anche dalla giurisprudenza di merito sopra citata circa la generale ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare, poi, si porrebbe un'ulteriore problematica relativa al perimetro di sindacabilità dell'atto di rinuncia posto in essere dal privato da parte dell'Autorità giudiziaria.

In particolare, considerato il tenore dell'art. 1324 c.c., ci si chiede se l'atto unilaterale in parola sia compatibile con i concetti di causa concreta e meritevolezza degli interessi, espressamente previsti per la disciplina contrattuale.

La questione non appare meramente dogmatica ma presenta notevoli ricadute in termini concreti, giacché il diritto di proprietà comporta sia un onere di custodia (ad esempio, nel caso di proprietà di un terreno franoso che sia prospiciente una via pubblica o un centro abitato, ovvero di un edificio in stato fatiscente, che possa crollare sulla via pubblica o all'interno del quale chiunque possa penetrare e subire danni), che i connessi obblighi di responsabilità, oltre al venir meno, in capo al privato, dell'obbligo di pagare le varie imposte (ad esempio, quelle



fondiarie, l'I.M.U o la T.A.R.I.) collegate alla proprietà del bene oggetto di rinuncia.

Sul punto, sussiste un contrasto in dottrina sulla configurabilità o meno di una 'causa' riguardo alla rinuncia abdicativa e, quindi, se a tale atto siano applicabili le norme in materia di causa illecita, contratto in frode alla legge e motivo illecito (artt. 1343-1345 c.c.).

Secondo una certa impostazione, infatti, la rinuncia esprimerebbe di per sé un interesse meritevole di tutela, coincidente con la dismissione della situazione giuridica, che a sua volta costituisce la massima espressione del potere di disposizione che compete al titolare di essa. Sarebbe necessario, tuttavia, che il soggetto agisca al solo fine di raggiungere l'effetto tipico della rinuncia, ovverosia la perdita del diritto, e che *"il perseguimento di tale scopo presenti, in sé o nel complesso assetto negoziale, quegli elementi di giustificazione economico-sociale che l'ordinamento consente di realizzare attraverso il negozio di rinuncia"*.

Pertanto, ogni qualvolta l'atto di rinuncia sia posto in essere dal privato al solo fine, egoistico, di trasferire in capo all'Erario *ex art. 827 c.c.* - e dunque in capo alla collettività intera - i costi necessari per le opere di consolidamento, di manutenzione, o di demolizione dell'immobile, facendo ricadere sullo Stato anche la responsabilità (sia civile: *ex artt. 2051 e 2053 c.c.*, che penale, come nel caso di cui all'art. 449 c.p.) per i danni che dovessero in futuro occorrere a cose e/o a persone nel caso di crollo e/o rovina del medesimo immobile, tale atto di rinuncia dovrebbe ritenersi nullo in ragione della non meritevolezza e/o illiceità della relativa causa in concreto *ex artt. 1322 e 1343 c.c.* perché in palese contrasto con le istanze solidaristiche immanenti nella funzione sociale della proprietà *ex art. 42 Cost.*, e (comunque) con gli obblighi di solidarietà economica e sociale desumibili dall'art. 2 Cost., nonché con il limite del rispetto della sicurezza dei consociati *ex art. 41, comma II, Cost.*, l'una e gli altri costituenti limite inderogabile delle prerogative dominicali *ex art. 832 c.c.* (*cf.* T.A.R., Lombardia, 18.12.2020, n. 2553; T.A.R. Piemonte - Torino, Sez. I, 28.03.2018, n. 368; Trib. Ancona, Sez. I, 15.06.2021, n. 771; Trib. Genova, ord. 05.02.2019).

Secondo un altro orientamento, già condiviso anche da questo Tribunale, ai fini della validità della rinuncia abdicativa non sarebbe necessario che l'atto presenti il requisito ulteriore di essere diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico, come invece richiesto per i contratti



atipici dall'art. 1322 comma II c.c., in adesione alla prospettazione secondo cui la rinuncia esaurisce i suoi effetti in se stessa e comporta semplicemente il venir meno della proprietà su un bene immobile da parte del rinunciante.

L'atto in esame, inoltre, sarebbe incompatibile con la disciplina propria della causa. Non avendo il legislatore imposto alcun controllo espresso su tale atto di autonomia privata non si porrebbe, dunque, né un problema di valutarne la tipicità, né la necessità di accertarne la funzione economico-sociale, stante l'assenza di un rapporto di relazione tra soggetti diversi.

In punto di diritto, secondo tale prospettazione, non sarebbe conferente il richiamo all'art. 42 comma II Cost., secondo cui la legge può determinare i modi di godimento e i limiti della proprietà privata allo scopo di assicurarne la funzione sociale. Da un lato, infatti, non risulta alcuna disposizione legislativa generale che preveda una siffatta limitazione al potere dispositivo, espressamente riconosciuto al proprietario dall'art. 832 c.c.: laddove, infatti, il legislatore ha inteso porre limiti alla facoltà del proprietario di rinunciare alla proprietà privata di immobili, ha espressamente disciplinato la fattispecie, come nel caso di cui all'art. 1118 comma II c.c. per il diritto del condomino sulle parti comuni. Dall'altro, in assenza di una puntuale disposizione di legge, la funzione sociale del diritto di proprietà non potrebbe spingersi al punto tale da impedirne la rinuncia al titolare, rendendo di fatto il soggetto 'prigioniero' del suo diritto.

In secondo luogo, riguardo al fine e al motivo del negozio realizzato dal privato, il limite di validità sarebbe costituito esclusivamente dall'illiceità: una volta esclusa l'illiceità, non potendo reputarsi tale il fine o motivo di convenienza economica ovvero risparmio di spesa, non sussiste una norma che imponga al privato di essere generoso e altruista nella gestione dei propri affari.

Anche la donazione, contratto con il quale una parte per spirito di liberalità arricchisce l'altra disponendo di un suo diritto o assumendo verso la stessa un'obbligazione, è soggetta a rigorosi requisiti di forma (*cf.* art. 782 c.c.) proprio perché si richiede nel donante un'attenta ponderazione dell'atto.

È invece presumibile che il privato ordinariamente ponga in essere i suoi negozi sulla base di considerazioni di convenienza economica o di risparmio di spesa, considerazioni del tutto lecite, certamente di per sé non riprovevoli e meno che mai illecite o contrastanti con norme imperative.



Pertanto, secondo l'orientamento in parola, la rinuncia abdicativa non diverrebbe di per sé illegittima perché posta in essere in base a mere valutazioni di convenienza e opportunità, peraltro riscontrabili in maniera analoga nelle fattispecie di cui agli artt. 1104 e 1070 c.c. (cfr. Trib. Firenze, 15.09.2022, n. 2529, secondo cui *“Al contrario, risulta invece conforme ai principi solidaristici che, in presenza di un terreno con elevata pericolosità geomorfologica, che determina una situazione di rischio per la circolazione su strada pubblica, utilizzata quindi dalla collettività, in conseguenza della rinuncia alla proprietà da parte del privato, i costosi interventi di messa in sicurezza siano finanziati con risorse pubbliche provenienti dalla fiscalità generale, anziché gravare sul singolo proprietario, del resto neppure colpevole per la conformazione del luogo e la composizione del suolo”*; in senso conforme Trib. L'Aquila, 10.10.2023, n. 623; Trib. L'Aquila, 23.10.2023, n. 656; Trib. L'Aquila, 27.10.2023, n. 682).

Tornando al caso di specie, le Amministrazioni attrici hanno rappresentato che i beni immobili oggetto di rinuncia da parte delle convenute mediante l'atto rep. n. [redacted] del [redacted], trascritto al reg. gen. [redacted] e reg. par. [redacted] del [redacted], a rogito del Notaio F. E. [redacted], sono tutti sottoposti a Vincolo Pericolosità elevata P2 - del PAI (Piano di Assetto Idrogeologico), redatto dalla Regione Abruzzo ai sensi dell'art. 17, comma 6 ter, della L. 183/89, dell'art. 1, comma 1, del D.L. 180/98, convertito con modificazioni dalla L. 267/98, e dell'art. 1 bis del D.L. 279/2000, convertito con modificazioni dalla L. 365/2000.

Secondo la prospettazione attorea, dunque, T. S. [redacted] e T. M. [redacted], spogliandosi della proprietà di tali beni, mediante l'atto di rinuncia formalizzato in data [redacted], in assenza di ogni altro profilo di utilità, avrebbero inteso traslare – in maniera illecita - sulla collettività i rischi e costi connessi alla loro gestione.

Per l'effetto, la soluzione della controversia presuppone anche la valutazione in ordine alla necessaria meritevolezza o meno degli interessi privati sottesi all'atto di rinuncia, non solo in relazione ai profili di responsabilità in ordine alla loro custodia o gestione, ma anche sotto l'aspetto del mero risparmio di spesa ovvero nell'ipotesi di mancanza di capacità economica del singolo proprietario.

5. Infine, ritiene il Tribunale che la questione sollevata sia suscettibile di porsi in numerosi giudizi, potendo in astratto riguardare un considerevole numero di immobili caratterizzati da problematiche strutturali di diverso tipo presenti sull'intero territorio nazionale, come d'altronde riconosciuto dalla stessa



Avvocatura dello Stato nell'atto introduttivo del giudizio (*cf.* “*non può non stigmatizzarsi detta prassi notarile, che sta prendendo piede, di consentire la trascrizione di atti di rinuncia della proprietà di beni immobili, improduttivi e pericolosi, con l'effetto di trasferire in capo allo Stato, e dunque alla collettività, i relativi rischi ed oneri*”). In concreto, inoltre, la questione giuridica della ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà immobiliare si è posta in tre giudizi già decisi da questo Tribunale nell'ultimo trimestre e dovrà essere affrontata, oltre che nel presente procedimento, anche in altro giudizio già in fase di precisazione delle conclusioni.

A fronte di tali dati, è pertanto logico presumere che anche in futuro il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'Agenzia del Demanio continueranno a promuovere giudizi analoghi volti alla declaratoria di invalidità o inefficacia degli atti con cui i privati rinunciano al diritto di proprietà sui beni immobili.

Sulla base di tutto quanto sopra esposto, dunque, si ritiene siano configurabili i presupposti richiesti dalla legge per l'applicazione dell'art. 363*bis* c.p.c., apparendo opportuno - anche per le finalità deflattive del contenzioso potenziale a fronte di filoni giurisprudenziali di merito discordanti - consentire alla Corte di Cassazione l'esercizio della sua funzione nomofilattica.

La presente ordinanza deve essere dunque immediatamente trasmessa alla Corte di Cassazione.

Consegue, altresì, la necessità di sospendere il procedimento ai sensi dell'art. 363*bis*, comma II c.p.c. dal giorno in cui è depositata la presente ordinanza, non configurandosi peraltro allo stato attuale alcuna necessità di compiere atti urgenti sino alla determinazione da parte della Suprema Corte ed alla successiva restituzione degli atti.

P.Q.M.

Il Tribunale di L'Aquila, in composizione monocratica, nella causa avente R.G. n. 329/2021, visto ed applicato l'art. 363*bis* c.p.c., così provvede:

- dispone il rinvio pregiudiziale degli atti alla Suprema Corte di Cassazione per la risoluzione della questione di diritto meglio illustrata in motivazione attinente all'ammissibilità della rinuncia abdicativa al diritto di proprietà su beni immobili nonché all'eventuale indicazione del perimetro del sindacato giudiziale sull'atto;



- sospende il procedimento sino alla restituzione degli atti da parte della Corte di Cassazione, successivamente alla definizione della questione, ai sensi dell'art. 363*bis*, comma II c.p.c.

Manda alla Cancelleria per l'immediata trasmissione della presente ordinanza e degli atti del fascicolo processuale alla Suprema Corte di Cassazione, per le comunicazioni alle parti e per gli ulteriori consequenziali adempimenti.

L'Aquila, 15 gennaio 2024

Il Giudice
dott. Giovanni Spagnoli



